

Mercoledì 15 novembre 2006 – Strasburgo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006),
 - vista la propria posizione in prima lettura⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0002)⁽²⁾,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0160)⁽³⁾,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 62 del proprio regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0375/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 40 Articolo 23, paragrafo 4

4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2 **del presente articolo**, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo e criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate **in detto paragrafo** .

4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente alla procedura **normativa** di cui all'articolo 40, paragrafo 2, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. **La Commissione può inoltre, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2 bis, adottare misure volte ad emendare elementi non essenziali della presente direttiva completandola stabilendo** criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate **all'articolo 23, paragrafo 1** .

Emendamento 41
Articolo 36

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'**articolo 40, paragrafo 2**, le misure di applicazione **necessarie per l'attuazione** del presente capo **specificanti** i termini di cui agli articoli 28 e 35 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'**articolo 40, paragrafo 2 bis**, le misure di applicazione **volte ad emendare elementi non essenziali** del presente capo **completandolo e specificando** i termini di cui agli articoli 28 e 35. **La Commissione adotterà inoltre, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2** le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Emendamento 42
Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Allorché si fa riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, ferme restando le disposizioni del relativo articolo 8.

- (1) Testi approvati del 16.2.2006, P6_TA(2006)0061.
- (2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
- (3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.